

COMUNE di GALLIATE
Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ART. 50 L. 449/1997, D. LGS. 218/1997 e
Art. 17 bis del D.Lgs 546/92 modificato dal D.Lgs n. 156/2015

TITOLO 1

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Il presente titolo ha lo scopo di semplificare il procedimento di accertamento attraverso la riduzione degli adempimenti per i contribuenti e di ridurre il contenzioso tra le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi nonché ogni attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono

invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale redatto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento con apposita istanza può richiedere il pagamento in forma rateale con le modalità definite nel regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.

4. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 4 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascuna rata. Si applica il comma 2 del presente articolo. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuale previsto dall'art. 1284 del codice civile. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura stabilita dal D.Lgs n. 218/1997.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte, ai sensi del D.Lgs n. 218/1997, se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infertuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, rende inapplicabile la riduzione indicata al comma 2.
4. Le sanzioni scaturenti sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO 2

RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 11 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92 come modificato dal D.Lgs n. 156/2015 e si applica alle controversie sugli atti tributari emessi dal Comune, instaurate dal 1° gennaio 2016.
2. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92 per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila (euro 20.000,00), il ricorso tributario, nelle forme di legge previste dal D.Lgs n. 546/92, produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 12 – Reclamo

1. L'istanza di ricorso avente effetto di reclamo ai sensi del comma 2 del precedente articolo deve essere notificata all'Ente entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. L'ufficio competente procede al riesame in autotutela di ciascuna delle istanze ricevute al fine di redigere apposito provvedimento di accettazione o diniego delle stesse.
2. I termini procedurali del ricorso sono automaticamente sospesi per 90 giorni dalla data di notifica all'ente, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Decorsi i 90 giorni predetti, con o senza decisione dell'ufficio tributario, il procedimento giudiziale riprende e da tale data decorre il termine di legge per la costituzione in giudizio delle parti presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato accoglimento del reclamo, come nel caso di mancato perfezionamento della eventuale mediazione richiesta, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dai singoli regolamenti del tributo oggetto di vertenza, in mancanza, nella misura legale.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs n. 546/92.
6. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 13 – Mediazione

1. L'istanza di ricorso avente effetto di reclamo può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La proposta di mediazione deve necessariamente riguardare l'ammontare del tributi e non può riguardare la misura delle sanzioni, In caso contrario, la proposta di mediazione verrà considerata come semplice reclamo secondo le disposizioni del precedente articolo del presente regolamento.

Art. 14 – Mediatore

1. La Giunta Comunale nomina il soggetto incaricato in qualità di mediatore. Il mediatore deve avere sufficienti competenze in materia di tributi locali di cui l'Ente è soggetto attivo.
2. Il mediatore deve preferibilmente essere un soggetto diverso dal responsabile del tributo. Qualora la struttura non disponga di un soggetto di adeguata competenza, la Giunta, con proprio atto motivato, può nominare mediatore il Segretario Comunale ovvero lo stesso responsabile del tributo, come previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92, al comma 4.

Art. 15 – Valutazione

1. Con la proposizione del ricorso, l'ufficio è obbligato ad esaminare gli elementi oggetto del reclamo e della eventuale richiesta di mediazione.
2. Se al termine del primo esame l'Ufficio Tributi (funzionario responsabile del tributo) rileva l'improcedibilità del reclamo e della eventuale richiesta di mediazione, emette un atto motivato di diniego, da notificare al contribuente entro i termini di conclusione della procedura.
3. L'Ufficio qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare una propria proposta a riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione così come proposta dal contribuente, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) la formulazione di una controproposta di mediazione rispetto a quella indicata dal contribuente;
 - d) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
5. In caso di formulazione di controproposta di mediazione, l'Ufficio è necessariamente tenuto a sentire il contribuente, anche mediante convocazione ad incontri tra le parti alla presenza del mediatore. Nell'ambito della stessa procedura possono essere tenuti anche più incontri.
6. Al termine di ogni incontro deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
7. Qualora la procedura di mediazione ottenga esito positivo, il mediatore redige un verbale conclusivo che viene notificato sia al contribuente che all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento.
8. Successivamente l'ufficio redige un apposito atto di rettifica dell'atto contenente un richiamo alle conclusioni raggiunte dal mediatore nonché la rideterminazione dell'ammontare del tributo.
9. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo devono essere svolte entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso/reclamo contenente la proposta di mediazione.

Art. 16 – Perfezionamento della mediazione e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento con apposita istanza può richiedere il pagamento in forma rateale con le modalità definite nel regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
4. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Nel caso in cui la mediazione abbia avuto un buon esito, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
6. Gli atti tributari, oggetto di mediazione, al perfezionamento della stessa, non possono essere oggetto di contenzioso tributario.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute al presente Regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 124 del TUEL, nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

I N D I C E

TITOLO 1 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Competenza
- Art. 4 - Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione
- Art. 10 - Riduzione della sanzione

TITOLO 2 – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 11 - Oggetto
- Art. 12 - Reclamo
- Art. 13 - Mediazione
- Art. 14 - Mediatore
- Art. 15 - Valutazione
- Art. 16 – Perfezionamento della mediazione e sanzioni
- Art. 17 – Norme di rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore